COMUNE DI SAVIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Prot. 8339 del 25.05.2016_ore 13:01

Decreto n° 47 del 25.05.2016

OGGETTO: VERIFICA SULLA ASSOGGETTABILITA' ALLE PROCEDURE V.A.S. AI SENSI DEL D.P.G.R.C. N°17 DEL 18-12-2009 RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI VARIANTE DELLE N.T.A. AL VIGENTE PRG, AI SENSI DELL' ART. 24 DELLA L.R. CAMPANIA N.16/2004 PER LA MODIFICA DELL'ART. 46 E L' INTRODUZIONE DELL'ART 46BIS DELLE NTA DEL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI SAVIANO.
Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs.n°4/08)
AUTORITA' PROCEDENTE: Comune di Saviano

Vista la Direttiva 2001/42/CE;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i."Norme in materia Ambientale" – concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°421 del 12/03/04, pubblicata sul BURC n°20 del 26/04/04, modificata con D.G.R.C. del 19/03/05, "Disciplina delle procedure di VIA, VI, Screening e VAS";
Visto il D.P.R.G.C. n°17 del 18/12/2009 "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" nella Regione Campania;
Preso atto che con Deliberazione n° 203 del 05/03/2010 dell'A.G.C. 05, la Regione Campania ha approvato gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS;
Visto il Decreto Commissario Straordinario n. 22 del 28/10/2011 con il quale veniva costituito l'Ufficio VAS;
PREMESSA
Il vigente P.R.G. del Comune di Saviano è stato approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli con D.P.A.P. n° 1509 del 15.12.2005 e vigente dal 13 febbraio 2006, ai sensi e per gli effetti della L.R. Campania 20 marzo 1982, n.14.
-L'art. 46 del vigente PRG nel disciplinare le "*Aree produttive esistenti in aree extraurbane*", prevede, nella attuale formulazione:
Per le industrie e le aziende commerciali esistenti in zone rurali, aventi concessione edilizia legittima, attive al momento dell'approvazione del PRG ma difformi alle sue previsioni, sono ammesse, una tantum, fino a tre anni all'approvazione del P.R.G., previa presentazione di Piano Esecutivo ad iniziativa privata o Progetto Unico, sistemazioni e ampliamenti nei seguenti limiti e condizioni:
- lotto minimo 15.000 mq
- Indice di piantumazione: 2 alberi per ogni 100 mq. di pavimento
- Superficie permeabile 30% di Sf
Inoltre, sono permesse attività commerciali con gli standard previsti dalla L.R. 1/2000 e del D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2, sempre ché il comune si doti del piano SIAD previsto dalla L.R. 1/2000.
• per i fabbricati con volumetria inferiore a mc. 5.000 è ammesso il raddoppio della volumetria esistente fino ad un massimo di mc. 3.000;
• per i fabbricati con volumetria superiore a mc. 5.000 è ammesso l'ampliamento fino al 50% della volumetria esistente fino ad un massimo di mc. 5.000.
Dovranno comunque essere assicurate superfici pubbliche non inferiore al 10% della superficie complessiva, quale verrà a risultare dopo l'ampliamento. Detta percentuale dovrà essere destinata a piazzali di sosta per autoveicoli, esterni agli stabilimenti e costruiti in ampliamento alle strade pubbliche esistenti, in modo da garantire che il traffico e la sosta dei veicoli interessanti l'attività dell'industria non abbiano a creare intralci al normale traffico delle strade pubbliche adiacenti. Detti piazzali dovranno essere completamente sistemati secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio per le strade private di uso pubblico.
L'If ed l'Ip dovranno riferirsi all'intera superficie dello stabilimento ed alla somma delle costruzioni esistenti e di quelle nuove progettate in ampliamento.
Per le industrie e le aziende commerciali esistenti in zone rurali, ma non individuate sulla planimetria di zonizzazione, le proposte di ampliamento delle stesse, previste dal presente articolo, devono seguire le

procedure previste dall'art.5 del DPR 447/98 e s.m.i, trattandosi di progetti comportante la variazione di strumenti urbanistici."

Per le industrie e le aziende commerciali ricadenti nelle previsioni di piano in zone E o bianche non è possibile richiedere cambi di destinazione d'uso che non siano compatibili con quelle previste dalle norme per le stesse zone."

- Che tale disposizione consentiva alle industrie e le aziende commerciali esistenti in zone rurali, aventi concessione edilizia legittima, attive al momento dell'approvazione del PRG, ma difformi alle sue previsioni, un ampliamento, una tantum, da richiedere entro tre anni all'approvazione del P.R.G.

-Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale diversamente disciplinare la possibilità come originariamente limitata nell'arco dei tre anni, da parte di industrie e le aziende commerciali esistenti in zone rurali, realizzate con concessione edilizia legittima e/o P.d.C., attive al momento dell'approvazione del PRG, e mai dismesse, di poter usufruire "*una tantum*" di tale norma di chiusura, a fronte di sopravvenute esigenza di ampliamento connesse a incrementi dell'attività produttiva, verificatasi successivamente al decorso del triennio originariamente previsto, durante il quale le stesse non abbiano già beneficiato di tali possibilità.

-Che tale modifica non è lesiva degli interessi collettivi, anche ambientali, in quanto l'ampliamento di un edificio destinato ad attività produttiva, legittimamente assentito nella sua volumetria, è da considerarsi di interesse collettivo per gli innegabili vantaggi che determina in termini di maggiore occupazione e comunque, viene ad insistere su di un lotto già urbanizzato e di fatto al servizio dell'attività produttiva. Infatti le aree che verrebbero coinvolte da tale eventuale ampliamento, coinciderebbero con quelle che sarebbe stato possibile utilizzare all'esito di un intervento, promosso nel triennio previsto dalla norma, nell'originaria formulazione. Infatti, tale facoltà sarebbe limitata sempre esclusivamente a beneficio delle industrie e le aziende commerciali, nell'ampia accezione del termine desumibile dalla vigente normativa (DPR 447/1998) esistenti, attive mai dismesse, insistenti in zone rurali, aventi concessione edilizia legittima, attive al momento dell'approvazione del PRG, cioè preesistenti alla pianificazione urbanistica da parte dell'Ente, costituendo dunque un "*numerus clausus"*. Inoltre, gli interventi di ampliamento verrebbero ad insistere su aree che già di fatto sono al servizio dell'impianto produttivo, urbanizzate e dotate dei servizi. Ciò anche in considerazione del fatto che con la Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 27.07.2004, Codesto Ente ha previsto che: "*in merito alla destinazione d'uso dei fondi catastali individuati e/o utilizzati ai fini del rilascio di concessioni edilizie legittime avente ad oggetto industrie e/o aziende commerciali ovvero su cui insistono edifici aventi in ogni caso legittimamente tali destinazioni….vada loro riconosciuta la medesima destinazione d'uso urbanistica degli immobili industriali e/o commerciali edificati* ".

Inoltre, è intenzione dell'Amministrazione Comunale estendere l'ambito di applicabilità di tale norma di chiusura, attraverso la prevenzione dell'art. 46/bis alle N.T.A., anche a favore di industrie e aziende commerciali preesistenti **in zona D,** del vigente PRG aventi concessione edilizia e/o P.d.C. legittimo, attive al momento dell'approvazione del PRG e mai dismesse. Infatti, rispetto a tali realtà produttive preesistenti alla zonizzazione resa dal PRG, in area attualmente individuata come zona D, non è stata prevista nelle NTA al PRG, alcuna norma di chiusura, che tenesse conto di tali realtà già operanti. Pertanto le stesse risultano allo stato impropriamente penalizzate nello loro possibilità di crescita, pur insistendo nella Zona D del Vigente PRG. Le zone D sono le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti artigianali, industriali o ad essi assimilati, ivi compresi magazzini e depositi di dette attività ed il commercio all'ingrosso. Nelle attuali N.T.A. al PRG non è previsto, per tali aziende, alcuna possibilità di ampliamento, in quanto manca una specifica normativa di attuazione che disciplini l'attività urbanistica della aziende legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del PRG stesso. Infatti, tali realtà produttive rimangono allo stato assoggettate per le Zone D2 alla normativa, la dove prescrive che "*In dette aree gli interventi si attuano mediante Piani urbanistici Esecutivi di iniziativa privata o pubblica o progetti unitari (PU) estesi ai perimetri indicati negli elaborati grafici e comunque a superfici mai inferiori a 60.000 mq."* Tali prescrizioni risultano infatti inapplicabile alle aziende preesistenti all'approvazione del PRG, insistenti in tale zona D2, già edificate e allocate in lotti ben definiti ed urbanizzati, che mai potrebbero essere ricomprese nei progetti unitari (PU) estesi ai perimetri indicati negli elaborati grafici e comunque a superfici mai inferiori a 60.000 mq.

Nel proporre tale nuova disposizione si è data applicazione ai parametri urbanistici prescritti dalla Legge regionale 27 aprile 1998, n.7, pubblicata sul B.U.R.C. dell' 11 maggio 1998, n.26, avente ad oggetto: "*modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14 recante "Indirizzi e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 1, II^ comma, della Legge regionale 1 settembre*

fonte: http://burc.regione.campania.it

1981 n.65 ", la dove ha sostituito il rapporto di copertura della superficie fondiaria per gli impianti produttivi previsti dai vigenti strumenti urbanistici, rispetto alla disciplina della precedente e citata legge regionale 20 marzo 1982, n.14: fissando il rapporto di copertura in 1/2 della superficie disponibile. In particolare, l'art.1 della citata Legge regionale n.7/1998, relativamente agli impianti produttivi, dispone quanto segue: *"Il secondo comma del punto 1.6 "Impianti produttivi" titolo II dell'allegato alla Legge regionale 20 marzo 1982, n.14 è sostituito dal seguente: "L'indice di copertura, salvo quanto diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale, deve essere contenuto entro il rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile per l'impianto produttivo".*

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'articolo 47 della L.R. 16/2004 prevede che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici, compresi quelli attuativi, siano corredati dalla valutazione ambientale che si deve effettuare durante la fase di redazione dei piani.

Lo stesso articolo 47 prevede l'obbligo della valutazione della compatibilità ambientale dei piani che incidono sull'assetto del territorio ed avere sullo stesso effetti significativi sull'ambiente.

La VAS è lo strumento attraverso il quale si rende possibile l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed assicura al contempo che gli effetti sull'ambiente, che scaturiscono dall'attuazione di un piano, siano presi in considerazione sin dalla fase iniziale.

La direttiva 42/2001/CE impone, la necessità della VAS per i soli piani che abbiano significative conseguenze sull'ambiente, quindi fa una differenza tra piani che hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e quelli per i quali si può, in via preliminare, valutare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi, per poi giungere a stabilire la necessità di una valutazione ambientale.

L'art. 47 della L.R. 16/2004 prescrive ancora che i PUC e le loro varianti sono soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008, tranne i casi previsti dall'art. 2 del DPGR Campania n. 17/2009.

Il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania", approvato con DPGR Campania 17/2009, ha previsto tre possibilità:

• Piani che devono essere necessariamente sottoposti a VAS;
• Piani per i quali occorre, invece, accertare preliminarmente la necessità di valutazione ambientale
• Piani che possono, di norma, non necessitare di VAS.

Alla luce di quanto sopra descritto e secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 5 del Regolamento VAS approvato con il citato DPGR Campania 17/2009, non sono di norma assoggettati a VAS:

a) i PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;

b) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sul!'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;

c)i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;

d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali.

e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;

j) le varianti relative alle opere pubbliche;

g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;

h) ***le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati****, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano*

fonte: http://burc.regione.campania.it

aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro);
i) i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli, come definiti dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al piano forestale generale 2009 - 2013 della regione Campania assoggettato a VAS.
Il comma 7 dell'articolo 2 del Regolamento VAS dispone che per i piani e programmi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo e più in generale per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS le amministrazioni procedenti (nel caso delle varianti ai PRG, il Comune*)* valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. Per tutti i casi ricadenti nelle esclusioni dalla VAS, quindi, il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato potrà dichiarare, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 2000, il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VAS ai sensi del Regolamento VAS.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La proposta di variante è stata redatta in piena conformità con gli obiettivi del PRG, concorrendo ad una generale riqualificazione urbanistica e architettonica delle aree, oggi non coltivata, già ricomprese in aree industriali dal PRG e in contesti già edificati. Infatti, in relazione alla variazione all'art. 46 essa viene semplicemente a consentire su lotti catastali già considerati aventi destinazione produttiva, ampliamenti una tantum in luogo dell'originario lasso di tempo triennale, mentre l'art. 46-bis consente tali ampliamenti su area qualificata dal vigente PRG come industriale e già urbanizzate ed edificate.
La nuova destinazione attribuita all'area non prevede interventi di possibile nocività ambientale ed in particolare interventi di cui allegati II, III e IV al D. Lgs 4/2008, ma, al contrario, riqualifica la zona esistente ed incrementa la dotazione di aree produttive che generano sviluppo ed occupazione.
Pertanto la proposta di variante, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera h) del DPGR Campania n. 17/2009, non è assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:
1. pur prevedendo nuovi volumi l'area ricade in contesto già edificato;
2. la nuova destinazione impressa non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
3. l'area non ricade in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi,
4. l'area non ricade in aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche - Vincolo Archeologico.

D'altra parte la stessa direttiva europea 42/2001 subordina, come si è detto, la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente. Nel caso in esame la nuova destinazione impressa comporterà, al contrario, un notevole miglioramento ambientale per le ragioni già ampiamente svolte.

DECRETA

Per tutto quanto sopra espresso, che la proposta di variante alle N.T.A. in oggetto, non comportando alcun impatto ambientale significativo (come previsto dalle vigenti normative in materia) non necessita di essere assoggettato alla procedura di V.A.S.

DISPONE

-La pubblicazione del presente Decreto sul BURC, sul sito web del Comune di Saviano ed all'Albo Pretorio.
-Darsi atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della proposta di variante all'art. 46 e 46bis delle N.T.A. al PRG vigente.

L'Autorità Competente
Il Responsabile Ufficio V.A.S.
Ing. Luigi Falco

fonte: http://burc.regione.campania.it